



**Tribunale di Napoli**  
*12 SEZIONE CIVILE*

Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Presidente rel.

dott. Giudice

dott. Giudice

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nella causa civile iscritta al n. /2022 del Ruolo Generale avente ad oggetto:

reclamo avverso l'ordinanza del 28.3.2022 emessa dal Giudice Unico della XII sezione civile del Tribunale di Napoli

**TRA**

**F. P.**, nato a Napoli il / / ed ivi domiciliato alla Via

n. , CF

rapp.to e difeso dall'Avv. e dall'Avv. presso il cui studio in

Napoli alla Via elett.te domicilia

**RECLAMANTE**

**E**

**ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, – Rappresentanza Generale per**

**l'Italia**, con sede in Milano (MI) alla Via Benigno Crespi, 23 c.a.p. 20159, P.IVA

05380900968, in persona del procuratore speciale, Dott.



rappresentata e difesa dall'Avv. Vito Franco Pignatelli con studio in Pozzuoli (NA), Via Antiniana 2/G

## RECLAMATA

visti gli atti e sciogliendo la riserva;

visto il reclamo proposto avverso l'ordinanza del 28.3.2022 con cui il Giudice Unico della XII sezione civile del Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. proposto da P F , condannando quest'ultimo al pagamento delle spese di lite;

## OSSERVA

Con ricorso ex art. 669 terdecies c.p.c., depositato il 10.4.2022 P F ha proposto reclamo avverso l'ordinanza del 28.3.2022 con cui il Giudice Unico della XII sezione civile del Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile il ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. proposto dallo stesso P .

Il reclamante ha chiesto che, in riforma dell'impugnata ordinanza, fossero accolte le richieste formulate nel ricorso ex art. 696 bis c.p.c., disponendosi la nomina di un CTU.

Si è costituita la reclamata deducendo l'inammissibilità del gravame e, nel merito, l'infondatezza del reclamo proposto.

Ciò posto, ritiene il Collegio che il reclamo proposto sia inammissibile.

Ed invero, premesso che i mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento sono tassativi e non è, quindi, consentito alle parti l'utilizzo, in via analogica, degli strumenti impugnatori diversi da quelli espressamente previsti, giova innanzitutto ricordare che l'articolo 696bis c.p.c dispone, quanto a modalità procedurali, il richiamo, tra l'altro, al comma 3 dell'art 696 c.p.c., che a sua volta richiama l'art 695 c.p.c. : detta ultima disposizione prevede che l'ordinanza di ammissione o meno dell'accertamento tecnico preventivo non sia impugnabile.



L'ordinamento non contempla, quindi, la possibilità di gravame avverso tale ordinanza in ipotesi di istanza proposta ex art 696 bis c.p.c.

L'art 695 c.p.c. è stato, infatti, dichiarato incostituzionale solo nella parte in cui non prevede il reclamo avverso le ordinanze cautelari di rigetto delle istanze di istruzione preventiva di cui agli artt 692 e 696 c.p.c.

L'ammissibilità del reclamo avverso il diniego di ATP ex art. 696 c.p.c. è stata riconosciuta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 144/2008, all'esito di una motivazione interamente fondata sull'esigenza, determinata dall'urgenza, di assumere il mezzo istruttorio ante causam e sul rischio che un erroneo diniego potrebbe procurare alla parte istante, ledendo il suo diritto ad una effettiva tutela giudiziaria tramite la dispersione della prova.

Solo per tali ragioni è stata riconosciuta, con la declaratoria di illegittimità costituzionale, la reclamabilità del provvedimento di rigetto dell'ATP.

Afferma, infatti, il Giudice delle leggi che la istruzione preventiva fa parte della tutela cautelare, della quale condivide la ratio di evitare che la durata del processo si risolva in un pregiudizio della parte, che dovrebbe veder riconosciute le proprie ragioni, anche se nella istruzione preventiva il periculum in mora non si ricollega a un diritto sostanziale, bensì al diritto processuale alla prova, che potrebbe essere compromesso nell'ipotesi in cui il mezzo di prova non possa essere più assunto nel corso dell'istruttoria. Pertanto, la reclamabilità dei provvedimenti di rigetto di istanze cautelari sostanziali e la non reclamabilità di quelli che respingono ricorsi per provvedimenti di istruzione preventiva è stata giudicata dalla Consulta un'incoerenza interna alla disciplina della tutela cautelare.

L'anzidetta pronuncia della Corte Costituzionale, tuttavia, non concerne la legittimità costituzionale delle norme impugnate anche nella parte in cui esse escludono la reclamabilità delle misure con le quali è accolto il ricorso volto all'assunzione di una prova



in via preventiva o con le quali è ammesso, o meno, l'espletamento della consulenza tecnica preventiva, ai sensi dell'art 696 bis c.p.c. e al di fuori dei presupposti di urgenza.

La Corte non era stata, in effetti, chiamata dal Giudice a quo a pronunciarsi sul punto.

Tuttavia è del tutto evidente che, in base all'inequivoco dato testuale della norma, la consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi ex articolo 696 bis c.p.c., diversamente da quanto accade nel caso dell'articolo 696 c.p.c., non è caratterizzata da alcuna urgenza, né vi è pericolo di dispersione della prova: il requisito del periculum in mora non deve, quindi, essere accertato dal Giudice.

Proprio tali considerazioni escludono, a parere del Collegio, che l'estensione del reclamo all'istituto di cui all'articolo 696 bis c.p.c. possa fondarsi sui principi che hanno sorretto la menzionata decisione della Corte Costituzionale sull'ATP.

Non affiora, infatti, in questa ipotesi alcun profilo di incoerenza interna al sistema, evidenziato dall'anzidetta pronuncia del Giudice delle Leggi, atteso che in assenza di periculum alcuna lesione del diritto (processuale) alla prova appare, nemmeno in tesi, ravvisabile.

Bisogna, a tale riguardo, ribadire il carattere della provvisoretà (o strumentalità) del provvedimento di diniego della consulenza tecnica: detto provvedimento, benchè ante causam, mantiene, infatti, la natura di provvedimento istruttorio e non assume quella sostanziale di sentenza.

Il provvedimento negativo sull'ammissione della consulenza tecnica non contiene, dunque, alcun giudizio in merito ai fatti controversi e non pregiudica il diritto dell'istante alla prova, che potrà essere fatto valere - senza pregiudizio, in considerazione dell'assenza del presupposto dell'urgenza (estraneo all'art. 696-bis c.p.c.) - in un ordinario contenzioso di merito.

Con il provvedimento di diniego di consulenza, con ogni evidenza, nemmeno può altresì ritenersi pregiudicata la possibilità di conciliazione della lite in sede di giudizio ordinario.



Sulla base delle osservazioni che precedono ( peraltro suffragate anche da arresti della stessa Suprema Corte di Cassazione - cfr. Cass n. 12386/2018), il Collegio ritiene, quindi, di dover motivatamente dissentire dalle considerazioni espresse, solo incidentalmente, dalla sentenza n. 23976 del 26 Settembre 2019, richiamata dal reclamante, ove la Suprema Corte era stata chiamata a pronunciarsi, in via principale, sulla diversa questione della ricorribilità, ex art. 111 Cost. comma 7, dell'ordinanza di inammissibilità della richiesta di espletamento di consulenza tecnica preventiva, avanzata ai sensi dell'art 696 bis c.p.c

Deve, piuttosto, darsi continuità al consolidato orientamento seguito dalla giurisprudenza maggioritaria di merito (cfr. Tribunale Reggio Emilia Sez. II, Ord., 20-02-2020, ord. Tribunale S. Maria Capua Vetere del 15.6.2020, ed altre), ed anche da questo Tribunale, la quale, in numerose pronunce, ha dichiarato inammissibile il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c avverso le ordinanze di diniego delle richieste di accertamento tecnico preventivo, avanzate ex art 696 bis c.p.c.

Tanto premesso, nella specie deve essere evidenziato che la domanda proposta dal Postiglione, come si evince chiaramente dal tenore del ricorso proposto, è relativa ad un accertamento tecnico preventivo, proposto ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c., senza che sia stato addotto alcun motivo di urgenza, e non già ad un ricorso per ATP ex art. 696 c.p.c.

In definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono e ritenuto che la domanda del reclamante riguardi una consulenza tecnica preventiva ex articolo 696 bis c.p.c. ai fini della composizione della lite, il presente reclamo deve essere dichiarato inammissibile, con assorbimento di tutte le ulteriori argomentazioni difensive di rito e di merito sollevate.

In ordine alle spese del reclamo, tenuto conto della controvertibilità delle questioni affrontate e del contrario precedente, richiamato dalla parte reclamante, le stesse vanno integralmente compensate tra le parti.



Va poi rigettata la domanda di risarcimento danni proposta ex art. 96 c.p.c. dalla reclamata, non ricorrendone i presupposti di legge.

Si dà atto, infine, che, essendo l'impugnazione stata dichiarata inammissibile, il reclamante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'articolo 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 inserito dall'articolo 1 comma 17 L. n. 228/2012.

P.Q.M.

- 1) dichiara inammissibile il reclamo;
- 2) compensa integralmente tra le parti le spese della presente procedura;
- 3) rigetta la domanda di risarcimento danni proposta ex art. 96 c.p.c. dalla reclamata;
- 4) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 perché il reclamante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Si comunichi.

Così deciso in Napoli il 18.5.2022

Il Presidente rel.

(dott. .... )

